





BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA



RAPPORTO TRIMESTRALE SULL'MVU

**Progressi compiuti nell'attuazione
operativa del regolamento sul
Meccanismo di vigilanza unico**

2014 / 3

© Banca centrale europea, 2014

Indirizzo	Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Recapito postale	Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Telefono	+49 69 1344 0
Sito Internet	http://www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN	978-92-899-1218-1 (online)
ISSN	2315-3695 (online)
Numero di catalogo UE	QB-BM-14-003-IT-N (online)

SINTESI

Questo documento è il terzo rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (UE) e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (di seguito "regolamento sull'MVU"). Il rapporto, richiesto dal regolamento sull'MVU, verte sui tre mesi compresi **tra il 4 maggio e il 3 agosto 2014**¹.

Si illustrano di seguito i principali contenuti.

- **La Banca centrale europea (BCE) assumerà i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU fra tre mesi, il 4 novembre 2014.** Come si evince dal presente rapporto, finora sono stati compiuti notevoli progressi sul fronte della preparazione della BCE a tal fine. Restano nondimeno varie sfide da affrontare nei prossimi tre mesi.
- **La governance dell'MVU è pienamente operativa.** Il Consiglio di vigilanza e il Comitato direttivo si sono riuniti cinque volte nel periodo in rassegna. Il Consiglio di vigilanza ha già predisposto progetti di decisione completi, che sono stati adottati secondo la procedura di non obiezione in linea con il regolamento sull'MVU. In particolare, si sono svolte ordinatamente la preparazione e l'adozione di oltre 100 decisioni che stabiliscono la significatività degli istituti vigilati. In seguito a una procedura di selezione avviata il 1° maggio 2014 con un invito a manifestare interesse, il Consiglio direttivo nominerà agli inizi di agosto cinque membri e due supplenti alla Commissione amministrativa del riesame. In giugno è stato adottato formalmente il regolamento della BCE relativo all'istituzione del Gruppo di mediazione e sono state intraprese azioni per la nomina dei suoi membri da parte degli Stati membri.
- **Il Consiglio di vigilanza ha pressoché concluso il processo di determinazione degli enti creditizi nell'area dell'euro da considerare "significativi" e da sottoporre quindi alla vigilanza diretta della BCE.** Tale processo si è svolto in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC) in linea con i criteri sanciti nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU. Sono stati classificati come significativi circa 120 enti o gruppi creditizi, per la maggior parte già sottoposti alla valutazione approfondita. A tali istituti e gruppi è stato notificato un progetto di decisione sulla significatività, in merito al quale potevano presentare osservazioni, in linea con le garanzie procedurali previste dal regolamento sull'MVU e dal regolamento quadro sull'MVU. Pur soddisfacendo i criteri di significatività, in un numero ristretto di casi gli istituti sono stati qualificati come meno significativi in quanto il Consiglio di vigilanza ha ravvisato la presenza di "circostanze particolari"² tali da giustificare detta

¹ Il primo rapporto trimestrale è stato pubblicato il 4 febbraio, tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sull'MVU il 4 novembre 2013, mentre il secondo rapporto è stato divulgato il 6 maggio.

² Definite all'articolo 70 del regolamento quadro sull'MVU.

classificazione. Le decisioni finali sono in corso di notifica agli enti creditizi e gli elenchi definitivi delle banche significative e meno significative sarà pubblicato nel sito Internet della BCE prima del 4 settembre 2014. L'intero processo, comprendente la valutazione degli enti creditizi, la predisposizione e l'adozione delle decisioni e la relativa notifica in tutte le lingue ufficiali interessate a oltre 120 istituti e gruppi, ha comportato notevoli sfide sul piano analitico, giuridico e logistico, che le strutture dell'MVU presso la BCE hanno fronteggiato in stretta collaborazione con le ANC. Si è trattato di una prima importante prova operativa per la BCE, il Consiglio di vigilanza e le strutture dell'MVU.

- **L'istituzione dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che costituiranno la principale struttura operativa per la conduzione della vigilanza nell'ambito dell'MVU, ha segnato alcune tappe importanti.** Nell'MVU sarà creato un GVC per ciascun istituto o gruppo significativo, per un totale di 117 GVC³. Per questi gruppi sono stati selezionati quasi tutti i coordinatori, che per la fine dell'estate saranno in servizio alla BCE. Entro settembre sarà raggiunto l'obiettivo relativo all'organico della BCE necessario all'operatività dei GVC (pari a circa 200 unità), in linea con la pianificazione ipotizzata per l'MVU. Oltre ad adeguate assunzioni, l'istituzione di GVC operativi richiede lo sviluppo di infrastrutture, corsi di formazione e sistemi organizzativi efficaci per il personale sia della BCE sia delle ANC che prenderà parte ai GVC. A tal fine, la BCE e le ANC hanno tenuto un numero significativo di riunioni ad alto livello e del personale. I preparativi per i GVC nel periodo in esame si sono incentrati anche 1) sulla transizione delle funzioni di vigilanza all'MVU, 2) sul seguito da dare ai risultati della valutazione approfondita e 3) su eventuali risposte di vigilanza successive alla pubblicazione dei risultati (che dovrebbe avvenire prima del 4 novembre).
- **Nella conduzione della valutazione approfondita sono stati compiuti progressi significativi.** Saranno ultimati in agosto i principali filoni di lavoro dell'esame della qualità degli attivi, una delle due componenti della valutazione approfondita insieme alla prova di stress. La BCE ha tenuto una serie di incontri ed eventi di comunicazione esterna per gli istituti e i gruppi sottoposti alla valutazione approfondita, nonché per i gruppi nazionali di gestione del progetto e soggetti terzi, come i revisori contabili. La BCE sta ora ultimando la metodologia per l'integrazione dell'esame della qualità degli attivi nella prova di stress (join-up); tale metodologia sarà resa pubblica nella prima metà di agosto. Il 17 luglio la BCE ha diffuso gli schemi per la pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita a livello di singola banca, unitamente a informazioni aggiuntive su aspetti metodologici.

³ Il numero dei GVC non corrisponde esattamente ai circa 120 istituti significativi perché alcuni di questi appartengono al medesimo gruppo (quali certi istituti classificati come significativi in quanto costituiscono il terzo maggiore istituto in uno Stato membro).

- **Il manuale di vigilanza dell'MVU e la guida pubblica all'approccio dell'MVU alla vigilanza bancaria sono in fase di completamento.** Il manuale di vigilanza, documento interno destinato al personale addetto all'MVU, descrive i processi e la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi, nonché le procedure per la cooperazione all'interno dell'MVU e con le autorità esterne. È stato ulteriormente affinato, in particolare per quanto concerne la metodologia per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU. Le sezioni sono approvate singolarmente dal Consiglio di vigilanza, in considerazione del fatto che il manuale è un documento in divenire, oggetto di continui e regolari aggiornamenti. Prima del 4 novembre la BCE pubblicherà la guida all'approccio dell'MVU alla vigilanza bancaria, in cui si illustreranno le caratteristiche, i compiti e i processi dell'MVU. La guida integra il regolamento sull'MVU e il regolamento quadro sull'MVU e sarà disponibile nelle lingue ufficiali dell'area dell'euro.
- **Il progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza è stato sottoposto a consultazione pubblica.** In linea con il regolamento sull'MVU, il 27 maggio è stata avviata la consultazione pubblica sulle modalità di riscossione dei contributi imposti a un ente creditizio o a una succursale, compresi i calcoli sottostanti; il termine per la presentazione dei commenti è stato fissato all'11 luglio. A tale data la BCE aveva ricevuto 31 serie di commenti, attualmente in corso di valutazione.
- **L'assunzione del personale per l'MVU procede a ritmo sostenuto.** Si avvia a conclusione l'assunzione, organizzata in ordine gerarchico discendente, di dirigenti e professionisti per la funzione di vigilanza della BCE. L'elevato numero di candidature ricevute (oltre 15.700 per gli annunci di posti vacanti pubblicati finora) conferma il notevole interesse nelle posizioni dell'MVU. È importante non perdere lo slancio attuale, seppure nel rispetto del chiaro impegno di non scendere a compromessi sulla qualità.
- **I preparativi** hanno raggiunto uno stadio avanzato anche in molti altri settori, quali l'infrastruttura informatica, le risorse umane, i locali, la comunicazione interna ed esterna, l'organizzazione logistica e i servizi legali e statistici.

1 INTRODUZIONE

Ai sensi del regolamento sull'MVU⁴, a decorrere dal 3 novembre 2013 la BCE deve trasmettere rapporti trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione operativa di tale regolamento.

In osservanza del regime di responsabilità convenuto con il Parlamento europeo⁵ e con il Consiglio dell'UE⁶, tali rapporti devono trattare, tra gli altri, i seguenti argomenti:

- la preparazione interna, le attività organizzative e di pianificazione,
- le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere all'obbligo di separare la politica monetaria e le funzioni di vigilanza,
- la cooperazione con altre autorità competenti nazionali o dell'UE,
- gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE nella preparazione dei propri compiti di vigilanza,
- eventuali questioni di rilievo o modifiche concernenti il codice di condotta.

Il primo Rapporto trimestrale sull'MVU pubblicato il 4 febbraio scorso illustrava, oltre al periodo compreso tra il 3 novembre 2013 e il 3 febbraio 2014, anche i preparativi condotti a partire dal vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012, mentre il secondo rapporto riguardava il periodo dal 4 febbraio al 3 maggio. Il terzo rapporto, relativo al periodo dal 4 maggio al 3 agosto, è stato predisposto dagli esperti della BCE e approvato dal Consiglio di vigilanza, previa consultazione del Consiglio direttivo della BCE.

Il quarto e ultimo rapporto trimestrale sarà pubblicato agli inizi di novembre.

⁴ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁵ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1).

⁶ Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism, in vigore dal 12 dicembre 2013.

2 ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI GOVERNANCE DELL'MVU

2.1 CONSIGLIO DI VIGILANZA E COMITATO DIRETTIVO

Il Consiglio di vigilanza e il Comitato direttivo si sono riuniti cinque volte nel periodo in rassegna. Oltre alle riunioni formali, sono intercorsi numerosi scambi informali tra i membri del Consiglio di vigilanza nell'ambito delle visite effettuate dalla Presidente e dalla Vicepresidente negli Stati membri. In particolare, in seguito all'impegno assunto in occasione dell'audizione per la procedura di selezione dinanzi al Parlamento europeo nel novembre 2013 di visitare le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri partecipanti entro la fine del 2014, la Presidente ha finora incontrato i vertici e il personale di 14 autorità di vigilanza dell'area dell'euro.

In forza del regolamento interno del Consiglio di vigilanza, i rappresentanti della Commissione europea e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sono stati invitati ad alcune riunioni del Consiglio di vigilanza per assicurare un'interazione ottimale con il mercato unico in merito a varie questioni (si noti che la Presidente rappresenta la BCE anche nel Consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE).

Il Consiglio di vigilanza ha già predisposto progetti di decisione completi, che sono stati adottati dal Consiglio direttivo della BCE secondo la procedura di non obiezione in linea con il regolamento sull'MVU. In particolare, si sono svolte ordinatamente la preparazione e l'adozione di oltre 100 decisioni che stabiliscono la significatività degli istituti vigilati (cfr. sezione 3).

2.2 COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Ai sensi del regolamento sull'MVU, la BCE deve istituire una Commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei poteri attribuiti da detto regolamento. Il riesame amministrativo interno riguarderà la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni della BCE con il regolamento sull'MVU. La Commissione amministrativa del riesame sarà composta da cinque persone di indubbio prestigio che agiscono in qualità di membri e da due supplenti che soddisfano i criteri di idoneità sanciti nel regolamento sull'MVU.

Il 1° maggio la BCE ha pubblicato un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'UE. La scadenza iniziale del 22 maggio è stata poi prorogata al 2 giugno 2014 dal momento che non era pervenuto un numero sufficiente di risposte. I candidati sono stati valutati a fronte dei criteri di idoneità e selezione riportati nell'invito a manifestare interesse, tenendo in considerazione la diversità di genere e geografica. Il comitato di selezione ha proposto cinque

membri e due supplenti al Comitato esecutivo della BCE. Previa consultazione del Consiglio di vigilanza sui potenziali designati, il Comitato esecutivo ha presentato al Consiglio direttivo le candidature proposte. Dal momento che la notifica deve avvenire un mese prima della pertinente riunione del Consiglio direttivo⁷, la decisione sulla nomina dei membri e dei supplenti della Commissione amministrativa del riesame è prevista attualmente per gli inizi di agosto.

2.3 GRUPPO DI MEDIAZIONE

Per favorire la separazione tra i compiti di politica monetaria e i compiti di vigilanza, il regolamento sull'MVU prevede l'istituzione di un ulteriore organo interno, il Gruppo di mediazione, con l'obiettivo di risolvere (su richiesta di un'ANC) le divergenze di parere in ordine a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione predisposto dal Consiglio di vigilanza. Il Gruppo di mediazione deve comprendere un membro per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza.

Il 2 giugno il Consiglio direttivo ha formalmente adottato il Regolamento della BCE relativo all'istituzione del Gruppo di mediazione e al suo regolamento interno, che è entrato in vigore il 20 giugno. Il Gruppo di mediazione sarà presieduto dal Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, che non è un membro del gruppo.

Al fine di procedere all'istituzione del Gruppo di mediazione e alla luce delle disposizioni del regolamento della BCE menzionato secondo le quali il Presidente "agevola il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza", questi si sta adoperando per assistere gli Stati membri nella designazione del rispettivo membro.

3 DECISIONI SULL'ELENCO DEGLI ISTITUTI SIGNIFICATIVI

Ai sensi del regolamento quadro sull'MVU, spetta alla BCE stabilire quali enti creditizi nell'area dell'euro debbano essere considerati significativi. La qualifica va notificata entro il 4 settembre 2014 ai singoli enti creditizi, che devono aver avuto l'opportunità di esercitare il proprio diritto a essere sentiti. Inoltre, la BCE pubblicherà nel proprio sito Internet l'elenco degli istituti significativi e quello degli istituti meno significativi.

Per completare questo processo, il Consiglio di vigilanza ha avviato la valutazione della significatività lo scorso marzo, raccogliendo e analizzando le informazioni necessarie in stretta

⁷ Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

collaborazione con le ANC interessate. Sulla base di tale analisi, il Consiglio di vigilanza ha deciso in maggio la proposta di elenco di enti creditizi significativi e ha inviato le lettere di notifica a tutti gli istituti interessati, invitandoli a presentare osservazioni alla BCE; la Banca ha inoltre pubblicato un progetto preliminare di elenco sul proprio sito Internet.

Dopo aver valutato e ponderato le osservazioni degli istituti considerati significativi, il Consiglio di vigilanza deciderà l'elenco completo degli enti creditizi significativi. L'intero processo (valutazione degli enti creditizi, preparazione e adozione delle decisioni con relativa notifica in tutte le lingue ufficiali pertinenti a oltre 120 istituti e gruppi) ha comportato notevoli sfide sul piano analitico, giuridico e logistico, che le strutture dell'MVU presso la BCE hanno fronteggiato in stretta collaborazione con le ANC. La BCE pubblicherà nel proprio sito Internet gli elenchi definitivi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi prima del 4 settembre 2014. In osservanza del regolamento quadro sull'MVU, la BCE deve verificare con cadenza almeno annuale la classificazione di un soggetto vigilato come significativo o meno significativo.

La BCE, in stretta collaborazione con le ANC, ha condotto la valutazione della significatività sulla base dei criteri sanciti nel regolamento sull'MVU e nel regolamento quadro sull'MVU, ossia:

- a le dimensioni (attività totali superiori a 30 miliardi di euro),
- b l'importanza per l'economia dell'UE o di un qualsiasi Stato membro partecipante (in particolare, attività totali superiori a 5 miliardi di euro e al 20% del PIL di uno Stato membro),
- c la significatività delle attività transfrontaliere (nello specifico, un rapporto tra attività o passività transfrontaliere e, rispettivamente, attività o passività totali superiore al 20%),
- d la richiesta o la ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del Meccanismo europeo di stabilità (MES),
- e il fatto di rientrare tra i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.

In seguito alla valutazione, possono essere considerati significativi al momento 120 enti o gruppi creditizi. Si riportano di seguito i rispettivi criteri di significatività a questi applicati.

Criteri di significatività	Numero di enti/gruppi creditizi
Dimensioni	97
Importanza economica	13
Attività transfrontaliere	3
Il fatto di rientrare tra i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante	7

Tutti questi istituti sono già sottoposti alla valutazione approfondita, tranne quattro; tre di questi sono considerati significativi sulla base del criterio delle attività transfrontaliere che non era stato preso in considerazione nel definire la portata della valutazione approfondita. Questi enti creditizi di dimensioni relativamente modeste saranno sottoposti alla valutazione approfondita dopo il 4 novembre 2014. Il quarto caso concerne la succursale di un gruppo bancario non compreso nell'MVU ed esula quindi dalla sfera di competenza di tale esercizio.

In totale 11 istituti interessati dalla valutazione approfondita sono stati per contro classificati meno significativi in ragione prevalentemente di un aggiornamento delle informazioni sulle loro dimensioni (anche alla luce del fatto che, ai fini della valutazione approfondita, si applica un margine del 10% al di sotto delle soglia dimensionale formale in modo da cogliere tutti gli istituti potenzialmente significativi).

Nel valutare la significatività degli istituti, si possono verificare circostanze particolari tali da giustificare la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo sebbene siano soddisfatti, da un punto di vista formale, i criteri per qualificarlo come significativo. Il regolamento quadro sull'MVU stabilisce che ricorrono circostanze particolari “quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento sull'MVU e della necessità di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati”. La BCE, di concerto con le ANC di riferimento, ha individuato tre casi simili in cui gli istituti, pur soddisfacendo i criteri di significatività formali, sono stati classificati come meno significativi. In due di questi casi la decisione si è fondata sull'esigenza di preservare la vigilanza integrata attualmente esercitata dalle ANC. Il terzo caso riguardava un istituto che, pur rientrando fra i tre istituti più significativi di uno Stato membro, ha dimensioni troppo modeste per ricadere sotto la vigilanza diretta della BCE.

La valutazione approfondita in corso sarà ultimata per tutte le banche che ricadono nella sua sfera di competenza, a prescindere dalla rispettiva classificazione attualmente proposta.

4 ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA PRESSO LA BCE

4.1 L'EVOLUZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione dei dirigenti e dei professionisti per la funzione di vigilanza della BCE procede in modo adeguato. Per i posti vacanti pubblicati finora sono state ricevute più di 15.700 candidature, a dimostrazione del notevole interesse nelle posizioni dell'MVU da parte del personale sia delle ANC sia del settore privato.

A metà luglio erano stati assunti in totale 118 dirigenti e consiglieri. Nella seconda metà dell'anno dovrebbero entrare in servizio circa 280 professionisti selezionati per le aree operative incaricate delle banche significative. Si tratta di una tappa fondamentale nella composizione dell'organico per l'MVU, che agevolerà la tempestiva creazione dei GVC. Sono state avviate ulteriori campagne di assunzioni mirate alla copertura delle posizioni ancora necessarie. Ci si attende che entro la fine del 2014 si concludano sostanzialmente le campagne di assunzioni per i restanti 260 professionisti circa destinati alle posizioni concernenti le banche meno significative nonché alle funzioni orizzontali e specialistiche. Nel frattempo, i lavori preparatori in tali ambiti saranno coadiuvati dagli esperti distaccati delle ANC. È probabile che molti di questi esperti si candidino nelle campagne in corso per le posizioni dell'MVU a tempo determinato o indeterminato e che, in virtù della loro esperienza, superino la selezione, assicurando così continuità. Queste aspettative sono suffragate dai risultati delle campagne finora completate. Nel complesso, agli inizi di luglio erano state assunte oltre 550 persone (a tempo indeterminato, determinato o a breve termine) per le cinque aree operative dell'MVU.

Nonostante i notevoli progressi compiuti nelle assunzioni, è importante mantenere lo slancio attuale, soprattutto per quanto riguarda il vaglio delle candidature e il completamento delle procedure di selezione. Per attenuare i rischi connessi in termini di qualità e rapidità del processo di assunzione, la BCE ricorre a una serie di strumenti di valutazione preliminare (come vaglio dei curriculum, prove online, esami scritti a distanza e colloqui tecnici di preselezione), che possono essere applicati in maniera flessibile, a seconda del numero di candidature.

Un rischio aggiuntivo potrebbe risiedere in alcuni periodi di preavviso più lunghi del previsto, che impedirebbero il completamento delle unità nei tempi prospettati (soprattutto perché vari organismi di origine sono ora fortemente coinvolti nella valutazione approfondita). Inoltre, alcuni posti vacanti sono stati pubblicati nuovamente poiché è risultato difficile trovare candidati nell'immediato con il profilo idoneo. Dal momento che il numero delle posizioni interessate è inferiore, è stato possibile affinare gli annunci di posti vacanti per accrescere la

probabilità di trovare un candidato adeguato in questa seconda occasione. In ogni caso, vi è il fermo impegno di non scendere a compromessi sulla qualità.

4.2 I GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTI

La vigilanza operativa delle banche significative ricadrà sotto la responsabilità dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC). Ciascuno di essi sarà diretto da un coordinatore della BCE e comprenderà vari esperti di vigilanza sia della BCE sia delle ANC degli Stati membri partecipanti.

Nell'ambito dell'MVU la BCE sta compiendo sensibili progressi nella selezione del personale per i GVC e nella conduzione dei lavori preparatori necessari. Si è conclusa l'assunzione dei dirigenti di livello intermedio delle direzioni generali Vigilanza microprudenziale I e II (DG MS I e II); sono stati selezionati quasi tutti i coordinatori per i 117 GVC⁸ (30 nella DG MS I e 87 nella DG MS II; per gli istituti significativi di più piccole dimensioni alcuni coordinatori si occupano di più di un GVC) e quasi tutti saranno entrati in servizio presso la BCE entro la fine dell'estate. Per assegnare le posizioni ancora aperte sarà indetta una campagna mirata.

La designazione dei coordinatori dei GVC scelti fra i capi divisione e i capi sezione della DG MS I è avvenuta agli inizi di giugno, mentre quella dei coordinatori dei GVC nella DG MS II ha avuto luogo in tempi molto recenti in quanto si è conclusa solo nelle ultime settimane la campagna di assunzioni per consiglieri (che costituiscono un bacino importante da cui attingere coordinatori di GVC per detta Direzione Generale). Non tutti i coordinatori designati, specie quelli assunti nelle campagne più recenti, sono già in servizio alla BCE, ma per la maggior parte lo saranno entro settembre come da programma.

I sub-coordinatori nazionali dei gruppi di vigilanza congiunti sono stati nominati dalle ANC per la maggior parte in giugno; in alcuni casi, tuttavia, tali nomine sono temporanee, in attesa dell'adeguamento organizzativo definitivo all'MVU. Le ANC hanno riveduto il numero di addetti ai GVC e preciseranno i nominativi entro la fine di agosto.

Le assunzioni a copertura delle 283 posizioni per le funzioni di Principal Supervisor, Supervisor e Analyst procedono nel rispetto dei programmi. Sono state effettuate le nomine, assicurando che entro settembre l'organico raggiunga le dimensioni necessarie (di circa 200 unità) perché i GVC siano operativi.

⁸ Il numero dei GVC non corrisponde esattamente ai circa 120 istituti significativi perché alcuni di questi appartengono al medesimo gruppo (quali certi istituti classificati come significativi in quanto costituiscono il terzo maggiore istituto in uno Stato membro).

Più di recente, le DG MS I e II hanno istituito una serie di gruppi di lavoro (work stream) per definire le responsabilità, i processi e le infrastrutture necessari affinché i GVC siano pienamente operativi entro il prossimo novembre.

Nei mesi recenti si è tenuta una serie di riunioni con varie parti interessate per favorire la transizione delle competenze di vigilanza all'MVU.

Oltre alle visite effettuate dalla Presidente ai vertici e al personale di varie ANC, si sono tenute riunioni ad alto livello con ANC di 13 Stati membri partecipanti all'MVU, alle quali hanno preso parte anche massimi esponenti e alti dirigenti delle ANC nonché direttori generali e vicedirettori generali della BCE. In queste occasioni sono stati illustrati la struttura e gli obiettivi generali dell'MVU, l'organizzazione e l'approccio di vigilanza per ciascuna ANC e, infine, i piani delle ANC per adeguare il proprio quadro di vigilanza all'MVU. Nel prossimo futuro si terranno ulteriori riunioni ad alto livello con le ANC rimanenti.

Si è già tenuto un gran numero di riunioni inaugurali dei GVC con le ANC di origine di istituti significativi. Per gli istituti significativi restanti, le riunioni inaugurali con le ANC sono state programmate, o lo saranno nel prossimo futuro, in linea con l'arrivo dei coordinatori dei GVC. I principali obiettivi delle riunioni inaugurali dei GVC sono, fra l'altro, di consentire al personale della BCE e delle ANC di conoscersi e di convenire un piano di lavoro e le modalità per lo scambio delle informazioni.

Le riunioni inaugurali servono anche a integrare le informazioni pervenute dalle ANC in merito ai trascorsi prudenziali e al profilo di rischio degli enti creditizi autorizzati nei rispettivi Stati membri in linea con il regolamento sull'MVU. Le informazioni sono confluite nei fascicoli di vigilanza e sono state analizzate nei mesi recenti all'interno delle DG MS I e II. Durante le riunioni inaugurali gli esperti della BCE e delle ANC hanno discusso delle informazioni nella documentazione fornita dalle ANC ed è stata presentata alla BCE una panoramica degli eventi e delle dinamiche recenti. Sia le riunioni ad alto livello sia quelle inaugurali dei GVC prevedevano incontri introduttivi con gli alti dirigenti delle rispettive banche. Nella fase di transizione sarà completata la copertura sistematica degli alti dirigenti delle banche da parte dei GVC, con una presentazione della futura struttura di vigilanza, delle responsabilità e dei referenti per i processi decisionali.

Da giugno la BCE ha anche preso parte in veste di osservatore a oltre dieci riunioni di collegi delle autorità di vigilanza e gruppi di gestione delle crisi. La partecipazione ai collegi viene impiegata per presentare la tempistica delle decisioni congiunte in merito a capitale e liquidità e consentire alle ANC di coordinare tempestivamente i relativi lavori preparatori.

Le DG MS I e II stanno anche preparando i GVC all'attuazione dei risultati della valutazione approfondita e delle risposte di vigilanza che ne possono conseguire (cfr. sezione 8).

Per rendere i GVC pienamente operativi in debito anticipo rispetto a novembre 2014 occorrerà affrontare una serie di sfide. Oltre ai rischi relativi alla selezione del personale per l'MVU in generale (compresi i ritardi nell'effettiva entrata in servizio del personale presso la BCE e l'esigenza di colmare alcune lacune in aree specialistiche, ecc.), nei prossimi mesi i GVC dovranno assicurare alcuni difficili compiti essenziali, tra cui:

- una comunicazione più approfondita con le ANC e le banche,
- l'acquisizione delle competenze utili a esaminare i risultati della valutazione approfondita,
- i preparativi per assumere la guida dei collegi,
- la creazione delle infrastrutture necessarie per gestire i compiti giornalieri dei GVC (in stretta collaborazione con la DG MS IV, che provvede ai servizi orizzontali e specialistici).

4.3 LA SEPARAZIONE DEI SETTORI FUNZIONALI

Il regolamento sull'MVU specifica aspetti del principio di separazione quali:

- i la separazione degli obiettivi,
- ii la separazione dei compiti,
- iii la separazione organizzativa,

la separazione procedurale a livello di Consiglio direttivo.

Il regolamento sull'MVU impone alla BCE di adottare e pubblicare le necessarie norme interne per assicurare la separazione tra il settore funzionale della vigilanza, da un lato, e quello della politica monetaria e di altri compiti della BCE, dall'altro, ivi comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni.

In aggiunta alle misure già adottate in alcuni ambiti della separazione organizzativa e procedurale per dare attuazione alle disposizioni del regolamento sull'MVU, sono in corso lavori sulla condivisione delle informazioni tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria. In questa fase vengono istituiti appropriati scambi di informazioni unitamente alle strutture di governance connesse. Queste attività dovrebbero sfociare in una proposta di atto giuridico che stabilisce nel dettaglio lo scambio di informazioni tra i due settori funzionali. Tali regole

saranno articolate in piena e rigorosa conformità con la normativa e la disciplina applicabili⁹ nonché con gli obblighi generali di segreto professionale sanciti nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

4.4 CODICE DI CONDOTTA PER IL PERSONALE E I DIRIGENTI DELLA BCE COINVOLTI NELLA VIGILANZA BANCARIA

In conformità del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo della BCE è tenuto a elaborare e pubblicare un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria. La BCE ha predisposto un progetto di norme di comportamento deontologico nell'ambito di una revisione generale del quadro etico applicabile a tutto il personale della BCE. Queste nuove regole terranno conto dei requisiti stabiliti nel regolamento sull'MVU e nell'accordo interistituzionale. A metà giugno è stata presentata una proposta al Consiglio di vigilanza e ai rappresentanti del personale perché la valutino rispettivamente entro la fine di luglio e settembre. La proposta sarà sottoposta al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo della BCE nel corso di ottobre. In linea con l'accordo interistituzionale, prima dell'adozione la BCE informerà il Parlamento europeo sui principali elementi del codice di condotta prospettato. La revisione del quadro etico dovrebbe essere ultimata prima che la BCE sia pienamente investita delle competenze in materia di vigilanza il prossimo novembre.

4.5 CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA

Ai sensi del Regolamento interno della BCE, spetta al Consiglio di vigilanza adottare e aggiornare un codice di condotta che orienta la condotta dei propri membri, da pubblicare sul sito Internet della BCE. La BCE sta attualmente predisponendo dette norme di comportamento deontologico per i membri del Consiglio di vigilanza. Queste regole terranno conto delle disposizioni di cui al regolamento sull'MVU secondo le quali vanno istituite e mantenute procedure generali e formali e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di vigilanza derivanti dalla successiva assunzione entro due anni.

⁹ Ad esempio, la direttiva sui requisiti patrimoniali, il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE e gli atti giuridici che disciplinano la protezione dei dati e il segreto bancario.

5 QUADRO NORMATIVO

5.1 CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA AL PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLA BCE SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, l'importo del contributo imposto all'ente creditizio o alla succursale è calcolato conformemente alle modalità stabilite e pubblicato preventivamente dalla BCE. Prima di stabilire tali modalità, la BCE deve effettuare consultazioni pubbliche aperte e analizzare i relativi costi e benefici potenziali, pubblicando i risultati di entrambi. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU, la BCE deve effettuare consultazioni pubbliche sui regolamenti adottati ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal regolamento stesso.

In seguito alla trasmissione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo interistituzionale, il 27 maggio ha avuto inizio una consultazione pubblica relativa al progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. La scadenza per la presentazione dei commenti era fissata all'11 luglio. In aggiunta, il 24 giugno si è tenuta presso la BCE un'audizione pubblica, che ha offerto alle parti interessate l'opportunità di porre domande sul progetto di atto giuridico.

Alla data di chiusura della consultazione pubblica la BCE aveva ricevuto 31 serie di commenti. Tra gli intervenuti figurano associazioni bancarie e di mercato a livello europeo e nazionale, enti creditizi, istituzioni finanziarie e giuristi. La BCE sta esaminando i commenti e ne valuterà l'impatto sul progetto di proposta, con i relativi costi e benefici potenziali. I commenti saranno pubblicati nel sito Internet della BCE unitamente a un resoconto della consultazione. Il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza sarà adottato ed entrerà in vigore prima che la BCE sia pienamente investita dei propri compiti di vigilanza il 4 novembre.

5.2 SEGUITO DATO ALLA DECISIONE DELLA BCE SULLA COOPERAZIONE STRETTA

Ai sensi del regolamento sull'MVU, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono partecipare all'MVU in un regime di cooperazione stretta. Mentre l'articolo 7 del regolamento sull'MVU stabilisce le principali condizioni per l'istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE e le autorità competenti di uno Stato membro richiedente, nella Decisione BCE/2014/5¹⁰ sono stati definiti gli aspetti procedurali, quali ad esempio la tempistica e il contenuto di una

¹⁰ Decisione BCE/2014/5, del 31 gennaio 2014, sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro (GU L 198 del 5.7.2014, pag. 7).

richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta, la sua valutazione e infine l'adozione di una decisione da parte della BCE.

Sebbene la Decisione BCE/2014/5 sia entrata in vigore il 27 febbraio 2014, finora non sono state notificate richieste di instaurazione di una cooperazione stretta in linea con la procedura stabilita. Ciò nonostante, la BCE ha ricevuto manifestazioni informali di interesse da alcuni Stati membri, con cui sta organizzando al momento riunioni bilaterali finalizzate alla possibile conclusione di accordi di cooperazione stretta.

5.3 RACCOMANDAZIONE DELLA BCE DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL CONSIGLIO

La Raccomandazione BCE/2014/19 per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, adottata il 16 aprile 2014, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 14 maggio 2014¹¹. Le modifiche sono intese a stabilire un regime coerente per l'imposizione da parte della BCE di ammende amministrative nell'esercizio dei compiti di vigilanza.

6 MODELLO DI VIGILANZA

6.1 COMPLETAMENTO DEL MANUALE DI VIGILANZA

Il manuale di vigilanza, documento interno destinato al personale addetto all'MVU, descrive i processi e la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi, nonché le procedure per la cooperazione all'interno dell'MVU e con le autorità esterne. Il Consiglio di vigilanza ha approvato una versione preliminare del manuale di vigilanza alla propria riunione inaugurale lo scorso gennaio. Da allora il documento è stato ulteriormente affinato e al momento è sottoposto, per singola sezione, all'approvazione del Consiglio di vigilanza.

Le principali modifiche al manuale di vigilanza si incentrano sui seguenti aspetti:

- composizione dei GVC e personale addetto,
- processi di vigilanza,
- ruoli e responsabilità all'interno della BCE,
- metodologia per le ispezioni in loco,
- metodologia e procedura per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) dell'MVU.

¹¹ GU C 144 del 14.5.2014, pag. 2.

La metodologia SREP sviluppata per l'MVU è in linea con gli orientamenti dell'ABE in materia. Sono stati raccolti dati sia per sviluppare indicatori di rischio sia per continuarne la calibrazione. Questi esercizi di raccolta dei dati sono stati effettuati con le ANC sulla base del "massimo impegno".

La versione aggiornata del manuale agevolerà la pianificazione delle attività per il 2015. Nelle aspettative, il manuale di vigilanza è un documento in divenire che viene aggiornato per rispecchiare le novità negli andamenti del mercato e nelle prassi di vigilanza.

6.2 ELABORAZIONE DI UNA GUIDA PUBBLICA ALLE PRASSI DI VIGILANZA DELL'MVU

L'MVU è soggetto a obblighi di pubblicazione affinché il pubblico e i soggetti vigilati dispongano di un adeguato livello di informazione sul modello di vigilanza adottato. In particolare l'accordo interistituzionale prevede la pubblicazione sul sito Internet della BCE di una guida sulle prassi di vigilanza.

A questo proposito, la BCE sta completando una guida all'approccio dell'MVU alla vigilanza bancaria, documento di facile consultazione che spiegherà il funzionamento generale dell'MVU. Più specificatamente, la guida fornirà una panoramica dei principali processi e metodologie di vigilanza applicati agli enti creditizi significativi e meno significativi. Descriverà, ad esempio, l'attività dei GVC e definirà l'interazione tra le aree operative dell'MVU nello sviluppo del ciclo di vigilanza.

La guida andrà a integrare sia il regolamento sull'MVU sia il regolamento quadro sull'MVU e sarà disponibile nelle lingue ufficiali dell'area dell'euro. Poiché non nasce per stabilire disposizioni di legge, non produrrà alcun obbligo giuridico né per gli enti creditizi né per l'MVU.

Come menzionato in precedenti rapporti trimestrali, la BCE prevede di pubblicare la guida prima di essere pienamente investita delle competenze di vigilanza il prossimo 4 novembre. Una pubblicazione precoce aiuterà i soggetti vigilati a meglio comprendere i principali processi di vigilanza dell'MVU e, ove opportuno, ad adeguare le proprie procedure interne.

7 PREPARAZIONE DI ALTRI FILONI DI LAVORO RILEVANTI

7.1 SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DEI DATI DI VIGILANZA

Dopo l'approvazione del manuale per le segnalazioni di vigilanza dell'MVU (che riporterà il quadro di rilevazione dei dati applicabile) da parte del Consiglio di vigilanza nell'aprile 2014, i lavori si sono incentrati nel periodo in rassegna sul terzo esercizio pilota di raccolta delle informazioni.

L'esercizio ha avuto inizio ai primi di marzo e ora si sta avviando a conclusione. La sua finalità è continuare ad affinare i lavori preparatori per il sistema di analisi dei rischi (risk assessment system, RAS) accentrato e per migliorarne ulteriormente le metodologie. Oltre allo sviluppo del RAS, i dati svolgono un ruolo importante anche nello sviluppo dell'infrastruttura dei modelli per le future analisi orizzontali dei rischi.

Quanto ai contenuti, la raccolta di dati è avvenuta in stretto coordinamento con le ANC; per venire incontro alle loro esigenze e a quelle delle banche, la scadenza originaria è stata prorogata di due settimane (da metà a fine maggio).

Un altro importante compito in corso di svolgimento è l'impostazione del sistema delle segnalazioni per le categorie di dati non armonizzati, quelli cioè che non sono definiti dalle norme tecniche di attuazione dell'ABE (in particolare, i dati necessari a valutare il rischio di tasso di interesse), e la predisposizione degli atti giuridici riguardanti gli obblighi di segnalazione in proposito.

Sono stati compiuti progressi significativi nella realizzazione del Supervisory Banking Data System (SUBA), sistema necessario per la raccolta, la conservazione, l'analisi e/o l'incremento della qualità e la divulgazione dei dati e dei metadati di vigilanza. I requisiti utente sono stati messi in ordine di priorità in modo che la prima serie di dati di vigilanza possa essere raccolta dagli istituti significativi a partire dal 31 luglio. Il SUBA sarà sviluppato ulteriormente per accrescerne le capacità di segnalazione e migliorare la qualità dei dati raccolti. A partire dal 2015 la BCE raccoglierà anche dati utilizzando i moduli delle norme tecniche di attuazione dell'ABE per gli enti creditizi meno significativi. Nel tempo il SUBA soddisferà gradualmente altre esigenze informative a fini di vigilanza.

Per i compiti di vigilanza ci si avvarrà anche delle serie di dati sviluppate per scopi di politica monetaria o di altra natura. Tra gli esempi si annoverano il Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD), che provvede alla mappatura dei gruppi bancari significativi, e una vasta serie di dati granulari sul credito denominata "Analytical Credit", attualmente in fase di sviluppo come strumento multifunzione.

7.2 TECNOLOGIE INFORMATICHE

La creazione dell'MVU, la realizzazione del suo modello operativo e dei suoi processi funzionali comportano lo sviluppo e lo sfruttamento intensivi delle tecnologie informatiche, specie negli ambiti riportati di seguito.

- ***Servizi informatici condivisi***
 - Il sito temporaneo per il personale dell'MVU è stato integrato nella rete informatica della BCE.
 - Alcune ANC diverse dalle banche centrali sono esterne all'infrastruttura informatica del SEBC/Eurosistema ("CoreNet") e stanno attualmente stabilendo la connettività con le banche centrali nazionali (BCN) corrispondenti (in Austria, Lussemburgo, Lettonia e Malta). Due ANC (di Germania e Austria) hanno manifestato la preferenza per un collegamento diretto. Tuttavia, ciò sarà possibile unicamente dopo il varo della nuova versione dell'infrastruttura CoreNet, programmato per il primo trimestre del 2015.
 - È stato registrato un nuovo requisito per lo scambio di e-mail e documenti riservati fra istituti significativi e la BCE. Dati i limiti di tempo, la soluzione più facile da realizzare sarebbe il protocollo "Transport Layer Security (TLS)". Per la sua attuazione è stata elaborata una proposta.
- ***Collaborazione, flusso di lavoro e gestione delle informazioni:*** il progetto informatico per la gestione dei dati sui contatti e il trattamento delle richieste di informazioni è al momento in fase di realizzazione e le prime funzionalità dovrebbero essere attivate in luglio. In previsione dell'atteso incremento del carico dovuto all'MVU, si tengono valutazioni dei servizi informatici condivisi e della capacità del sistema di gestione dei documenti.
- ***Pianificazione delle risorse di impresa:*** procedono, e saranno conclusi nella seconda metà del 2014, i lavori sui requisiti informatici per la riscossione dei contributi e il bilancio, la struttura organizzativa e le segnalazioni nell'ambito dell'MVU.
- ***Raccolta dei dati, gestione della qualità dei dati e analisi:*** sono state sviluppate e dispiegate le prime funzionalità del SUBA. L'obiettivo principale del progetto è consentire alla BCE di ricevere dati specifici di vigilanza da tutti i paesi partecipanti all'MVU in formato XBRL, in linea con il quadro di riferimento delle norme tecniche di attuazione dell'ABE. Sulla scorta dei requisiti utente per il SUBA, è stato progettato, realizzato e collaudato il servizio di messaggistica dalle ANC partecipanti all'MVU verso l'ABE attraverso la BCE; si prevede che entri in funzione nel quarto trimestre del 2014. Inoltre, il processore XBRL e la piattaforma per la convalida e l'analisi dei dati sono stati sviluppati utilizzando software commerciale. La prima versione del SUBA è

entrata in funzione lo scorso luglio. Sono previste revisioni e versioni aggiuntive prima della fine del 2014.

- **Information Management System (IMAS):** l'IMAS getterà le premesse per assicurare processi armonizzati e coerenza nella vigilanza degli istituti bancari. Soprattutto nella fase iniziale dell'MVU, costituirà un elemento cruciale ai fini dell'applicazione della metodologia e degli standard comuni da parte di tutti i GVC. Lo sviluppo del software procede nel rispetto delle scadenze a fronte di una tempistica molto serrata; il gruppo di progetto si concentra ora sulla preparazione dell'ambiente di prova e formazione per i membri del GVC e gli utenti nei servizi orizzontali dell'MVU. A questo riguardo, la disponibilità dei membri dei GVC appartenenti alle ANC sarà essenziale affinché l'IMAS sia varato con successo nell'ambito dell'MVU entro il prossimo 4 novembre.

8 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

La valutazione approfondita si trova in una fase avanzata e si sono registrati progressi su vari fronti. I principali filoni di lavoro dell'esame della qualità degli attivi si concludono in agosto, sostanzialmente nei tempi previsti, in considerazione del processo di assicurazione della qualità. Le banche hanno presentato i risultati preliminari della prova di stress di tipo bottom-up alla BCE, alle ANC e all'ABE; questi risultati sono inoltre soggetti a un processo di assicurazione della qualità che si protrarrà fino agli inizi di settembre. La metodologia per l'integrazione dell'esame della qualità degli attivi nella prova di stress (join-up) si trova nella fase conclusiva e sarà resa pubblica nella prima metà di agosto. Gli schemi per la pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita a livello di singola banca, oggetto di consultazione presso le banche, sono stati divulgati il 17 luglio. Quando saranno diffusi i risultati definitivi della valutazione approfondita, alle banche che presentano carenze patrimoniali sarà richiesto di presentare piani di capitalizzazione entro due settimane. Questi saranno valutati dall'MVU, mentre i GVC poi ne seguiranno da vicino l'attuazione.

8.1 STATO DI AVANZAMENTO DEI FILONI DI LAVORO DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Nel complesso, la seconda fase dell'esame della qualità degli attivi, ossia l'esecuzione effettiva, dovrebbe concludersi come previsto agli inizi di agosto 2014. Tra i principali risultati conseguiti in questa fase rientrano la creazione e la presentazione dei database delle banche relativi alle esposizioni creditizie (loan tape), la presentazione delle posizioni da parte degli istituti e il completamento della convalida dell'integrità dei dati, l'analisi dei processi, delle politiche e delle pratiche contabili e la verifica dei processi relativi ai portafogli di negoziazione. Inoltre, la valutazione delle garanzie, l'esame delle posizioni, la valutazione delle attività di terzo livello

diverse dai derivati e l'esame dei modelli per la determinazione del prezzo dei derivati di terzo livello sono molto prossimi al completamento; al momento l'assicurazione della qualità viene condotta su aspetti specifici emersi durante l'analisi dei dati presentati. Al 1° agosto i gruppi ispettivi avevano presentato gli schemi compilati per l'adeguamento patrimoniale complessivo sulla base dell'esame della qualità degli attivi, che incorpora i riscontri di tutti i filoni di lavoro. Questi saranno sottoposti all'assicurazione della qualità e quindi impiegati per l'integrazione nella prova di stress. I risultati dell'esame della qualità degli attivi possono anche di per sé determinare un ulteriore fabbisogno di capitale per le banche.

Per quanto concerne la prova di stress, la BCE ha agito in stretta cooperazione con l'ABE. In luglio e agosto dalla BCE e dalle ANC viene eseguita un'attenta assicurazione della qualità dei risultati forniti dalle banche in merito alla prova di stress di tipo bottom-up. L'esame della qualità degli attivi e la prova di stress saranno combinati tra settembre e ottobre. La metodologia per questa integrazione ("join-up") si trova nella fase conclusiva e sarà resa pubblica sotto forma di manuale nella prima metà di agosto. Rifletterà un approccio ibrido, nel senso che l'integrazione sarà in parte effettuata dalle banche e in parte da un gruppo di esperti delle ANC e della BCE guidato a livello centrale.

Tutti i risultati dell'esame della qualità degli attivi saranno compresi nella prova di stress. Per tutti i portafogli sottoposti all'esame della qualità degli attivi, a) il bilancio e il coefficiente patrimoniale di fine 2013 iniziali saranno corretti per comprendere tutti i riscontri dell'esame della qualità degli attivi e b) i parametri impiegati per prevedere le perdite totali nella prova di stress saranno rettificati al fine di rispecchiare eventuali differenze sostanziali tra i dati propri delle banche e i risultati dell'esame della qualità degli attivi. Si tratta di un'importante innovazione rispetto alle precedenti prove di stress.

Dal momento che il 23 luglio il Consiglio dell'UE ha approvato formalmente l'adesione della Lituania all'area dell'euro il 1° gennaio 2015 e per essere in linea con gli altri paesi che ne fanno, le banche lituane che probabilmente saranno considerate significative stanno completando una valutazione approfondita con la stessa gestione di progetto, metodologia e scadenza applicate negli attuali paesi dell'area dell'euro.

8.2 INTERAZIONE CON LE BANCHE PRIMA DELLA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI FINALI

Nei mesi a venire e fino alla pubblicazione in ottobre dei risultati della valutazione approfondita l'interazione tra autorità di vigilanza e banche nell'ambito del normale processo di vigilanza si intensificherà ulteriormente per la verifica dei fatti e la convalida di riscontri specifici di diversi filoni di lavoro della valutazione. Gli esiti comunicati alle banche durante questo processo

saranno di natura parziale e preliminare e chiaramente qualificati come tali; sarà messo in evidenza il fatto che non potranno essere resi pubblici.

In settembre e ottobre sarà condotta con le banche, quale parte del “dialogo di vigilanza”, un’analisi dei risultati parziali e preliminari dell’esame della qualità degli attivi e della prova di stress (compresi elementi relativi all’integrazione di entrambe le componenti). Tali riunioni, organizzate sotto gli auspici della BCE, consentiranno un dibattito fondamentale per assicurare una visione comune tra banche e autorità di vigilanza sugli aspetti fondamentali e sulle singole determinanti principali dell’esito dell’esercizio, pur non affrontando l’impatto finale complessivo sui coefficienti patrimoniali degli istituti. In tali occasioni nessuna banca riceverà assicurazioni circa il proprio risultato complessivo.

Durante la seconda metà di ottobre i risultati della valutazione approfondita, prima della pubblicazione, dovranno essere approvati dalla BCE.

Le banche saranno informate dei risultati definitivi e completi solo in leggero anticipo rispetto ai mercati.

8.3 DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE APPROFONDIRITA

Il 17 luglio sono stati pubblicati dalla BCE gli schemi per la presentazione dei risultati della valutazione approfondita a livello di singola banca. In precedenza era stata condotta una consultazione per offrire alle banche l’opportunità di formulare osservazioni sia per iscritto sia in una serie di riunioni effettive tra i direttori finanziari e/o responsabili dei rischi e i rappresentanti delle ANC e della BCE nella sede di quest’ultima a Francoforte sul Meno.

Gli schemi pubblicati si articolano nelle sezioni elencate di seguito.

- a **Principali risultati e visione d’insieme (Main Results and Overview):** sintesi dei risultati della valutazione approfondita per singola banca, in cui si riporta l’impatto complessivo dell’esercizio sul capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) dell’istituto, suddiviso anche nelle singole rettifiche al CET1 derivanti da ciascuna delle sue componenti principali (ossia esame della qualità degli attivi, scenario di base e scenario avverso della prova di stress). La sezione comprende anche una rassegna delle principali misure patrimoniali adottate dalle banche tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2014.
- b **Risultati dettagliati dell’esame della qualità degli attivi (Detailed AQR Results):** analisi specifiche dei diversi riscontri dell’esame della qualità degli attivi rispecchiati nel CET1 complessivo. Gli aggiustamenti riportati sono suddivisi tra quelli che discendono dai filoni di lavoro incentrati sulle attività contabilizzate secondo il

principio di competenza e quelli che discendono dall'analisi al fair value. La sezione fornisce anche informazioni sulla selezione dei portafogli sottostante all'esercizio e sull'impatto dei risultati dell'esame della qualità degli attivi sui principali indicatori di detta qualità.

- c **Risultati dettagliati della prova di stress:** questa parte dello schema coinciderà con il modello dell'ABE per la pubblicazione delle informazioni relative alla prova di stress; i risultati relativi alle banche che ricadono nell'MVU incorporano gli adeguamenti basati sull'esame della qualità degli attivi.

Oltre ai risultati a livello di singola banca, la BCE pubblicherà un rapporto aggregato che riporterà l'esito dell'esercizio in una prospettiva più ampia per l'intero campione di banche, nonché analisi aggregate di questioni specifiche e spiegazioni metodologiche.

8.4 PREDISPOSIZIONE, VALUTAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI CORRETTIVI

Quando saranno resi pubblici i risultati nella seconda metà di ottobre, alle banche che presentano carenze patrimoniali sarà richiesto di presentare piani di capitalizzazione entro due settimane, che poi saranno valutati dall'MVU. Dal prossimo 4 novembre i GVC ne seguiranno poi da vicino l'attuazione. Come già comunicato, in presenza di carenze patrimoniali risultanti dall'esame della qualità degli attivi oppure dallo scenario di base della prova di stress, le banche dovranno ricostituire la propria posizione patrimoniale entro sei mesi e, nel caso dello scenario avverso della prova di stress, entro nove mesi.

Si applicheranno i criteri definiti nel documento *Terms of Reference* pubblicato dal Consiglio Ecofin e dall'Eurogruppo il 9 luglio scorso sulle carenze patrimoniali e sulla ripartizione degli oneri a seguito della valutazione approfondita. La prima risorsa a cui attingere per colmare le carenze patrimoniali è costituita dalle fonti private.

Nondimeno, come menzionato anche nel *Terms of Reference*, in determinate situazioni possono essere necessarie ricapitalizzazioni pubbliche, ma questa dovrebbe essere l'eccezione anziché la regola, a cui ricorrere solo se strettamente necessario per porre rimedio a gravi turbative nell'economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria. Dal gennaio 2015 il ricorso a fondi pubblici presupporrebbe che un istituto venga considerato in dissesto, o a rischio di dissesto, e comporterebbe una risoluzione, tranne nel caso di ricapitalizzazioni pubbliche cautelative che soddisfino tutte le condizioni di cui alla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). Queste ricapitalizzazioni cautelative non comporteranno la risoluzione e saranno subordinate all'approvazione finale ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, ivi compresa la

presentazione di un piano di ristrutturazione e di ripartizione degli oneri, assicurando così condizioni di parità concorrenziale.

La presentazione dei piani di capitalizzazione da parte delle banche si baserà su uno schema specifico sviluppato dalla BCE. L'aspettativa generale è che le carenze accertate nell'esame della qualità degli attivi e nello scenario di base della prova di stress siano appianate solo tramite nuove emissioni di strumenti di CET1. Il ricorso a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 per correggere le insufficienze individuate nello scenario avverso sarà limitato in quanto dipenderà dal coefficiente di attivazione della conversione o della svalutazione, come delineato nel comunicato stampa della BCE del 29 aprile 2014. Non si porranno limiti all'ammissibilità degli strumenti esistenti suscettibili di conversione predefinita incondizionata in CET1 entro l'orizzonte della prova di stress, nonché degli strumenti esistenti che costituiscono aiuti di Stato utilizzati dagli Stati membri nel contesto dei programmi di assistenza finanziaria.

La cessione di attivi e il relativo impatto sul conto economico, sulle attività ponderate per il rischio e sulle deduzioni da CET1 saranno ammissibili come misure straordinarie solo se potranno essere chiaramente distinte dall'operatività corrente. In genere, ricadranno in questa categoria vasti programmi di cessione di attivi relativi a portafogli nettamente separati (ad esempio la vendita di portafogli di cartolarizzazioni) e la cessione di controllate. Si terrà conto dell'impatto della formale riduzione della leva finanziaria o dei piani di ristrutturazione, come convenuto con la Commissione europea.

Le riduzioni delle attività ponderate per il rischio in seguito a modifiche apportate al modello di rischio nel primo pilastro e alla transizione da un approccio all'altro sempre nell'ambito del primo pilastro non saranno considerate ammissibili per fronteggiare una carenza patrimoniale, a meno che detti cambiamenti non fossero già stati pianificati e approvati dall'ANC di riferimento prima della pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita.

Nei piani di capitalizzazione le banche potranno proporre che le carenze derivanti unicamente dall'esame della qualità degli attivi siano compensate con utili non distribuiti del 2014. Quanto alle carenze patrimoniali emerse nell'ambito degli scenari di base o avverso della prova di stress, è ammissibile come misura correttiva soltanto la differenza fra gli utili realizzati al lordo degli accantonamenti relativi al 2014 e gli utili al lordo degli accantonamenti previsti per lo stesso anno negli scenari della prova di stress. Ciò discende dal fatto che, se si considerasse l'intero ammontare, gli utili sarebbero conteggiati due volte visto che sono già stati presi in considerazione nelle proiezioni della banca per la prova di stress.

I GVC valuteranno la fattibilità, la sostenibilità economica e la credibilità di tutte le misure patrimoniali pianificate. Qualora un piano di capitalizzazione risulti insufficiente o scarsamente credibile, la BCE deciderà i possibili provvedimenti di vigilanza in linea con l'articolo 16 del regolamento sull'MVU. Queste misure saranno poi attuate nell'ambito della decisione in esito allo SREP annuale per il 2014, che si baserà sui risultati della valutazione approfondita, sull'esame dei piani di capitalizzazione e sull'esito della revisione e valutazione annuale condotta dalle ANC.

Dopo la presentazione di questa decisione alle banche, in programma per dicembre 2014, i GVC inizieranno a tenere sotto osservazione l'attuazione dei piani di capitalizzazione sulla base di un costante dialogo con la banca in questione, con il coinvolgimento dei collegi delle autorità di vigilanza, ove opportuno.

Quale parte di questo processo di monitoraggio, i GVC seguiranno da vicino l'incorporazione, in linea con le discipline contabili applicabili, dei risultati dell'esame della qualità degli attivi nelle prossime situazioni contabili delle banche. Ci si attende in generale che gli istituti vi recepiscano i risultati dell'esame della qualità degli attivi. I GVC esamineranno le conclusioni delle banche e dei rispettivi revisori legali per stabilire se approvano il modo in cui i risultati dell'esame della qualità degli attivi sono stati integrati nelle situazioni contabili e, se necessario, per considerare il ricorso alle misure prudenziali disponibili al fine di integrare il trattamento contabile.

Nella gamma delle misure di vigilanza tese a far fronte ai punti deboli individuati nella valutazione approfondita rientrano misure quantitative, come requisiti di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi previsti dal primo pilastro, restrizioni alla distribuzione dei dividendi e requisiti specifici di liquidità, che limitano ad esempio il disallineamento delle scadenze tra attività e passività. Inoltre, il secondo pilastro prevede una serie di misure qualitative inerenti a problemi di gestione o segnalazione, ai controlli interni e alle prassi di gestione del rischio. L'MVU ricorrerà agli strumenti previsti dal secondo pilastro a seconda delle circostanze, utilizzandone l'intera gamma per fronteggiare la situazione e il profilo di rischio specifici di ogni istituzione.

9 RESPONSABILITÀ

La presente sezione presenta brevemente i principali elementi dell'esercizio della responsabilità nei confronti del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo nel periodo in rassegna¹².

¹² Per una descrizione del regime di responsabilità cfr. la sezione 8 nel [primo Rapporto trimestrale sull'MVU](#).

Quanto al Consiglio dell'UE, la Presidente del Consiglio di vigilanza ha comunicato i progressi compiuti sul fronte dell'istituzione dell'MVU e della valutazione approfondita alle riunioni dell'Eurogruppo del 7 luglio e del Consiglio Ecofin dell'8 luglio. Quando la BCE sarà pienamente investita dei propri compiti di vigilanza il prossimo 4 novembre, la responsabilità nell'ambito dell'MVU sarà esercitata nei confronti dell'Eurogruppo in presenza dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti all'MVU che non fanno parte dell'area dell'euro.

Quanto al Parlamento europeo e in linea con le pertinenti sezioni dell'accordo interistituzionale, la BCE ha trasmesso alla Commissione per i problemi economici e monetari il progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza il 26 maggio, prima della consultazione pubblica avviata il 27 maggio, e gli atti giuridici già adottati dalla BCE nel contesto dell'MVU. La commissione parlamentare ha anche ricevuto i resoconti riservati riguardanti le riunioni del Consiglio di vigilanza tenutesi tra fine marzo e giugno 2014.

La prossima audizione periodica della Presidente del Consiglio di vigilanza dinanzi alla suddetta commissione parlamentare, uno dei principali canali per l'esercizio della responsabilità nei confronti del Parlamento europeo, è programmata per il prossimo 7 ottobre.

10 TAPPE E SFIDE FUTURE

Prima del quarto e ultimo rapporto trimestrale, la cui pubblicazione è prevista per gli inizi di novembre, la BCE intende portare a compimento in particolare:

- le norme interne della BCE sulla separazione delle funzioni e sullo scambio di informazioni,
- il progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza, in esito alla consultazione pubblica,
- la revisione del quadro etico della BCE (compreso il comportamento deontologico dei membri del personale e dei dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria).

Nella tavola seguente si riportano le principali tappe nell'ultimo trimestre della fase di transizione fino al 4 novembre 2014, quando la BCE assumerà appieno i compiti di vigilanza.

Tappe principali

Azione	Tempistica
Pubblicazione dell'elenco delle banche significative	prima del 4 settembre 2014
Dialogo di vigilanza con le banche sui risultati parziali e preliminari dell'esame della qualità degli attivi e della prova di stress	tra la seconda metà di settembre e gli inizi di ottobre 2014
Adozione del regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza	ottobre 2014
Pubblicazione della guida della BCE alle prassi di vigilanza	prima della fine di ottobre 2014
Norme interne della BCE sulla separazione delle funzioni e sullo scambio di informazioni	prima del 4 novembre 2014
Revisione del quadro etico della BCE (compreso il comportamento deontologico dei membri del personale e dei dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria)	prima del 4 novembre 2014
<i>Quarto rapporto trimestrale al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea</i>	<i>inizi di novembre 2014</i>
Avvio delle attività di vigilanza	4 novembre 2014